

 Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"	<p align="center">Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)</p>	Data 1 ^a emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.
ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA		

ISTITUTO COMPRESIVO - "ILARIA ALPI" - VENEZIA
 Prot. 0002145 del 03/04/2017
 A-35 (Entrata)




**Documento di Valutazione dei Rischi
per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori**
 (D.lgs. n° 81 del 09/04/08 s.m.i.)

**Allegato E
INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI
GRAVIDANZA**

 Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"	Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)	Data 1ª emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.
ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA		

1	Premessa	3
2	Diritti delle donne in stato di gravidanza gravidanza	4
2.1	Garanzie sul posto di lavoro	4
2.2	Astensione dal lavoro e indennità	4
2.3	Permessi retribuiti	5
3	Obblighi delle lavoratrici	5
4	Obblighi del datore di lavoro (Dirigente Scolastico)	5
5	Esito della valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione	7
5.1	Criteri adottati nella valutazione	7
5.2	Mansioni e processi interessati	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.1	Assistente Amministrativo	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.2	Docente	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.3	Docente di chimica	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.4	Docente di Fisica e Scienze	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.5	Docente educazione fisica	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.6	Assistente tecnico Informatica	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.7	Assistente tecnico di chimica	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.8	Assistente tecnico di fisica	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.9	Studente	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.10	Collaboratore Scolastico	Errore. Il segnalibro non è definito.
6	Riepilogo	Errore. Il segnalibro non è definito.
7	Riferimenti normativi	9
7.1	Allegato A del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151 - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati	9
7.2	Allegato B del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151 - Elenco non esauriente di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione ad agenti e condizioni di lavoro vietati	9
7.3	Allegato C del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151 - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui tener conto all'atto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici	10

 <p>Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"</p>	<p align="center">Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)</p>	<p>Data 1^a emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.</p>
<p align="center">ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</p>		

1 Premessa

La tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice madre è governata dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro) e dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico della famiglia).

Le norme vigenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o in periodo di allattamento, per evitare l'esposizione al rischio, prescrivono misure di tutela che si possono protrarre fino a sette mesi dopo il parto e che comprendono valutazione dei rischi, allestimento di misure di prevenzione e protezione, modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, oltre che se necessario l'astensione retribuita al lavoro.

Il Capo II del Testo Unico stabilisce l'obbligo per le lavoratrici di "comunicare al Datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato" e per il Datore di lavoro di valutare i rischi per le lavoratrici in gravidanza.

Si ricorda che l'art. 2 D. Lgs. 81/08 equipara alle lavoratrici "le allieve degli istituti di istruzione ed universitari e le partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali limitatamente ai periodi in cui l'allieva sia effettivamente applicata alla strumentazione o ai laboratori in questione". Sono altresì equiparate le lavoratrici a progetto e le collaboratrici coordinate e continuative.

Fermo restando il divieto di adibire la lavoratrice madre a determinati lavori specificati e considerati faticosi, pericolosi e insalubri, l'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001 sancisce l'obbligo del datore di lavoro di valutare, nell'ambito e agli effetti della suddetta valutazione, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri.

La valutazione dovrà prendere in particolare esame i rischi di esposizione agli agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. All'esito della valutazione, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici madri e gli RLS aziendali, ai sensi dell' art. 36 del T.U. Sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Il datore di lavoro quando viene informato che una lavoratrice è incinta, oltre a eseguire la valutazione generale del rischio, deve valutare i rischi specifici cui essa è esposta e adoperarsi per assicurare che nessun danno possa pregiudicare la sua salute o quella del bambino. Devono inoltre essere determinati la natura e la durata dell'esposizione. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro deve informare la donna comunicandole quali misure si adotteranno per assicurare che la sua salute e sicurezza e quella del bambino non subiscano danno. Si deve inoltre intervenire affinché non subentrino danni alla salute o qualsiasi effetto sulla gravidanza, sul bambino non ancora nato o sul neonato ovvero sulla puerpera. Infine deve essere rimosso il rischio potenziale includendo anche eventuali adeguamenti dell'organizzazione di lavoro.

Come abbiamo già accennato, ai fini dell'applicazione delle norme di tutela, è indispensabile l'informazione al datore di lavoro del proprio stato, il che ordinariamente avverrà mediante presentazione, da parte della lavoratrice, del certificato medico di gravidanza e di quello successivo di assistenza al parto (artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 1026/1976). Eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detti documenti. Peraltro la tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento.

 <p>Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"</p>	<p align="center">Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)</p>	<p>Data 1^a emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.</p>
<p align="center">ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</p>		

Il presente documento che costituisce parte integrante del Documento di valutazione dei rischi dell'Istituto di Istruzione Superiore "G.Bruno – R. Franchetti", viene elaborato ai fini della corretta informazione delle lavoratrici.

Sono in particolare riportati in sintesi gli esiti della valutazione di cui al documento "Allegato RM – Valutazione dei rischi per mansione", cui si rinvia per i dettagli relativi, limitatamente ai rischi specificatamente individuati e le misure di prevenzione e protezione per le lavoratrici in stato di gravidanza.

2 Diritti delle donne in stato di gravidanza

2.1 GARANZIE SUL POSTO DI LAVORO

La donna incinta non può essere licenziata dal datore di lavoro nel periodo compreso tra l'inizio della gestazione e il compimento del primo anno di età del bambino, salvo che per colpa grave (ad esempio furto), cessazione dell'azienda, scadenza del contratto a termine. In caso di licenziamento la donna ha il diritto di chiedere, agendo per vie legali, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Durante questo arco di tempo la lavoratrice non può nemmeno essere messa in cassa integrazione o essere soggetta a riduzione dell'orario di lavoro.


Dall'inizio della gravidanza fino a sette mesi dopo il parto non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi. Le dimissioni volontarie della madre lavoratrice devono essere comunicate all'ispettore del lavoro, che deve dare la propria approvazione per renderle efficaci. Con questo sistema si cerca di scoraggiare la pratica, per fortuna sempre più rara, di far firmare alle lavoratrici appena assunte una lettera di dimissioni con la data in bianco, da utilizzare in caso di maternità.

2.2 ASTENSIONE DAL LAVORO E INDENNITÀ

La lavoratrice può scegliere (previa attestazione medica che tale scelta non comporti alcun rischio per la salute della mamma e del bambino) di far "slittare" in avanti il periodo di sospensione dal lavoro, da un mese prima della data presunta del parto fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino. In questi mesi le lavoratrici dipendenti ricevono un'indennità pari all'80% della retribuzione, pagata dall'INPS tramite il datore di lavoro. Molti contratti di categoria prevedono poi che l'azienda integri l'indennità per portarla alla pari con lo stipendio. È possibile sia alle mamme che ai papà, nei primi 8 anni di vita del bambino, usufruire di un periodo di astensione pari complessivamente a 10 mesi, secondo le seguenti regole: alla madre spetta un periodo (continuativo o frazionato) non superiore ai 6 mesi, e così pure al padre; in quest'ultimo caso, però nel caso in cui il papà si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi è previsto un "bonus" che porta a 7 i mesi complessivi di astensione facoltativa utilizzabili dal genitore.

Godono di questi diritti tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle che lavorano in enti pubblici o come socie di cooperative. Il diritto all'astensione facoltativa riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. Durante questo periodo si percepisce una indennità pari al 30% dello stipendio per un tempo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di 6 mesi e fino al terzo anno di età del bambino; per le astensioni facoltative fruiti e nel periodo tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, l'indennità viene riconosciuta solo per redditi al di sotto di parametri predeterminati.

Durante il periodo di astensione facoltativa si maturano l'anzianità di servizio, ma non le ferie. Il periodo di astensione facoltativa viene conteggiata ai fini del Tfr (trattamento di fine rapporto), ma non ai fini della tredicesima.

 Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"	Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)	Data 1 ^a emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.
ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA		

2.3 PERMESSI RETRIBUITI

Tutte le lavoratrici in gravidanza hanno il diritto di recarsi a fare gli esami e gli accertamenti clinici necessari utilizzando permessi retribuiti, nel caso gli esami siano fissati durante l'orario di lavoro. Dopo la nascita e fino al primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a due periodi di riposo giornalieri, di un'ora ciascuno, per l'allattamento. Sono completamente retribuiti e, in accordo con il datore di lavoro, possono anche essere cumulati. Tali periodi si riducono di mezz'ora nel caso che sul posto di lavoro esista una camera di allattamento o un asilo nido. Se l'orario di lavoro è un part-time inferiore alle 6 ore, si ha diritto ad una sola ora di riposo.

3 Obblighi delle lavoratrici


Ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, le lavoratrici, appena accertato lo stato di gravidanza, devono:

- Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico lo stato di gravidanza, attraverso certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del ginecologo, per evitare, fin dai mesi iniziali che risultano particolarmente vulnerabili, l'esposizione a rischi e per consentire l'adozione delle necessarie misure di tutela; il Dirigente Scolastico previo accordo con il medico competente e il RSPP, indicherà le eventuali azioni per evitare qualsiasi rischio indebito alle lavoratrici. La lavoratrice in attesa delle indicazioni si asterrà dal frequentare i laboratori ove sono presenti le fonti di rischio e svolgere le attività potenzialmente a rischio.
- Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, incluso le studentesse, fino a sette mesi dopo il parto devono evitare le seguenti situazioni e non frequentare gli ambienti di lavoro, incompatibili con il loro stato:
 - Esposizione o potenziale esposizione ad agenti fisici quali radiazioni non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, sollecitazioni termiche e meccaniche, rumore superiore agli 80 dB(A) o rumore di tipo impulsivo;
 - Condizioni di lavoro che comportino trasporto e sollevamento di carichi;
 - Esposizione a condizioni microclimatiche estremizzate;
 - Esposizione o potenziale esposizione ad agenti biologici;
 - Esposizione o potenziali esposizione ad agenti chimici, in particolare quelli classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni o mutageni;
 - Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario;
 - Lavori in orario notturno.


4 Obblighi del datore di lavoro (Dirigente Scolastico)

Ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, il datore di lavoro deve:

- contestualmente alla redazione/revisione del DVR:
 - valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
 - valutare i rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'ottobre 2004.
 - informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

 <p>Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"</p>	<p align="center">Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)</p>	<p>Data 1^a emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.</p>
<p align="center">ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</p>		

- tutte le lavoratrici vanno comunque informate preventivamente sulle norme della tutela della maternità.
- quando informato dalla lavoratrice del proprio stato di gravidanza:
 - vietare alla lavoratrice le attività di trasporto e di sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'allegato A e B del D. Lgs. 26 marzo 2001, n°151.
 - sentiti RSPP e MC, inviare alla lavoratrice, che abbia informato il datore di lavoro del suo stato di gravidanza, la lettera per informarla sui lavori eventualmente vietati, lettera che sarà inviata per conoscenza anche al RLS e al MC.

 Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"	Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)	Data 1 ^a emissione:
		Data Revisione:
		N. Revisione:
		PROT.
ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA		

5 Esito della valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

5.1 CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE

Nei parametri successivi sono riportati in sintesi gli esiti della valutazione di cui al documento "Allegato RM – Valutazione dei rischi per mansione", cui si rinvia per i dettagli relativi, limitatamente ai rischi specificatamente individuati e le misure di prevenzione e protezione per le lavoratrici in stato di gravidanza


Tutte le figure professionali operanti nelle attività proprie dell'istituto, sono state analizzate e ricondotte ad alcune mansioni ritenute equivalenti dal punto della valutazione dei rischi.

Ai fini dell'esecuzione della relativa valutazione dei rischi, per ciascuna mansione sono stati individuati dei singoli processi (o fasi di lavoro) per i quali vengono analizzati e valutati i rischi lavorativi connessi alle attività che vengono svolte e sono riportate le misure di prevenzione e protezione da attuare o in atto in conseguenza degli esiti della valutazione del singolo rischio individuato.

Per quanto riguarda le attività di laboratorio cucina e di laboratorio sala e bar data la molteplicità delle attività che possono essere svolte sono stati individuati dei sottoprocessi che verranno analizzati singolarmente.


5.2 MANSIONI E PROCESSI INTERESSATI

Mansione	Processi interessati	Periodo tutelato	
		Gravidanza	Allattamento
Assistente Amministrativo	Attività d'ufficio	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
Educatrici	Attività didattica in aula (scuola dell'infanzia)	Compatibile con prescrizioni (*)	Compatibile con prescrizioni
	Attività didattica in aula d'informatica o multimediale	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività di educazione motoria	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
Docente (compresi docenti di sostegno)	Attività didattica in aula	Compatibile con prescrizioni (**)	Compatibile con prescrizioni
	Attività didattica in aula d'informatica o multimediale	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
Docente di discipline tecniche ed arte	Attività didattica in aula	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività didattica in aula d'informatica o multimediale	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività didattiche di discipline tecniche ed arte	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
Docente educazione fisica	Attività didattica in aula	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività di educazione motoria	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni

 Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"	Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 106 del 03/08/09 s.m.i.)	Data 1 ^a emissione: Data Revisione: N. Revisione: PROT.
ALLEGATO E – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA		

Mansione	Processi interessati	Periodo tutelato	
		Gravidanza	Allattamento
Docente di materie scientifiche	Attività didattica in aula	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività didattica in aula d'informatica o multimediale	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività didattica in aula di scienze	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
Collaboratore Scolastico	Accoglienza e vigilanza allievi	Compatibile con prescrizioni	Compatibile con prescrizioni
	Attività di pulizia locali e servizi	Compatibile con prescrizioni (*)	Compatibile con prescrizioni (*)

- (*) Valutare caso per caso la possibilità di richiedere rinvio alla D.P.L. per una valutazione della necessità di astensione obbligatoria
- (**) Per le docenti di sostegno, valutare in relazione alla disabilità dell'assistito, la possibilità di richiedere rinvio alla D.P.L. per una valutazione della necessità di astensione obbligatoria.

 <p>Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"</p>	<p align="center">Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 81 del 09/04/08 s.m.i.)</p>	<p>Data 1^a emissione: 06/07/2015 Data Revisione: N. Revisione: 0 PROT. 6961/A27</p>
<p align="center">ALLEGATO I – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</p>		

6 Riferimenti normativi

6.1 ALLEGATO A DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N°151 - ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI VIETATI

Il divieto ad attività di trasporto e al sollevamento di pesi si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, tale attività è vietata durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Gli altri lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, sono i seguenti:

- quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; (protezione dei giovani sul lavoro);
- quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
- i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
- i lavori di manovalanza pesante;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;

Gli altri lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, sono i seguenti:


- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- i lavori di monda e trapianto del riso;
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

6.2 ALLEGATO B DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N°151 - ELENCO NON ESAURIENTE DI LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI ED INSALUBRI CHE COMPORTANO IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO VIETATI

Elenco non esauriente di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione ad agenti e condizioni di lavoro vietati durante:

a) **il periodo di gravidanza:**

1. Agenti:
 - a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
 - b) agenti biologici:


 <p>Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 81 del 09/04/08 s.m.i.)</p>	<p>Data 1^a emissione: 06/07/2015 Data Revisione: N. Revisione: 0 PROT. 6961/A27</p>
<p>ALLEGATO I – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</p>		

- toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
 - c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
- a) lavori sotterranei di carattere minerario.
- b) **il periodo successivo al parto:**
1. Agenti:
- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
- a) lavori sotterranei di carattere minerario.

6.3 ALLEGATO C DEL D. LGS. 26 MARZO 2001, N°151 - ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI TENER CONTO ALL'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI

Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui tener conto all'atto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici

- a) **Agenti.**
1. Agenti fisici.
Agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del d.lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro con particolare attenzione inoltre al nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (regolamento 1272/2008/CE, entrato in vigore da gennaio 2009):
- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del d.lgs. 81/08;
 - c) mercurio e suoi derivati;
 - d) medicinali antimitotici;
 - e) monossido di carbonio;
 - f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;

 <p>Istituto comprensivo "Ilaria Alpi"</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.lgs. n° 81 del 09/04/08 s.m.i.)</p>	<p>Data 1^a emissione: 06/07/2015 Data Revisione: N. Revisione: 0 PROT. 6961/A27</p>
ALLEGATO I – INFORMATIVA PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA		

- g) tutte le sostanze tossico-cancerogene.
- b) **Processi.**
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del d.lgs. 81/08.
- c) **Condizioni di lavoro.**
Lavori sotterranei di carattere minerario.